

Cassa straordinaria, domanda in termini variabili

**Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone**

Con le circolari 24 e 30/2015 il ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in materia di Cigs in relazione al riordino operato dal Dlgs 148/2015. La nuova norma prevede (articolo 25) che la domanda di concessione della Cigs debba essere presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o da quella di stipula dell'accordo collettivo aziendale (per i contratti di solidarietà), corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Queste ultime decorrono non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza. Al fine di non pregiudicare le situazioni già formate, l'articolo 44, comma 4 del decreto stabilisce che tale ultima previsione decorre dal 1° novembre 2015.

Su questi aspetti, nella circolare 24/2015, il ministero ha affermato che «i nuovi termini relativi alle sospensioni dei lavoratori e alla presentazione dell'istanza si applicano alle domande di integrazione salariale presentate a decorrere dal 1° novembre 2015». Nella circolare 30/2015, in merito alle domande di Cigs o Cds presentate dall'entrata in vigore del Dlgs (24 settembre 2015), il ministero ha sostenuto che «si applica la normativa di cui al Dlgs 148/15, sebbene l'accordo sia stato sottoscritto e l'inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre».

Ponendo in relazione l'impianto contenuto nel Dlgs e nelle due circolari si possono individuare delle casistiche che approntano una sorta di periodo transitorio.

Accordi conclusi, sospensioni effettuate e domande presentate entro il 23 settembre. Per la domanda resta la scadenza di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. La durata (in relazione alla tipologia di intervento) e il contributo addizionale restano i prece-

deni. I periodi che si collocano oltre il 23 settembre si computano ai fini della verifica del periodo massimo di fruizione nel quinquennio, utile per una nuova domanda.

Accordi e sospensioni entro il 23 settembre, domanda presentata dal 24 settembre al 31 ottobre. Scadenza della domanda, come sopra; nuove regole per durata e contributo addizionale; tutto il periodo si computa ai fini della verifica del limite massimo di fruizione nel quinquennio.

Accordi conclusi e domande presentate a partire dal 1° novembre. Si applica in toto la disciplina del Dlgs 148/2015 e conseguentemente, il termine di presentazione della domanda è di 7 giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale. Durata e contributo addizionale sono quelli nuovi. L'intero periodo si computa ai fini del limite massimo di fruizione nel quinquennio. Inoltre non si possono sospendere i lavoratori prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Infine una particolare situazione è relativa al caso in cui la procedura di consultazione sindacale (o la sottoscrizione dell'accordo collettivo) e la sospensione dei lavoratori siano avvenute nel periodo 24 settembre-31 ottobre. In tale circostanza rileva la data di presentazione della domanda. Secondo quanto affermato dal ministero nella circolare 24/2015, se la trasmissione dell'istanza si colloca dal 1° novembre in poi, la normativa applicabile è quella del Dlgs 148/2015. Di conseguenza, vista la nuova regola che obbliga a un'attesa di 30 giorni (dalla domanda), la sospensione dei lavoratori sembrerebbe non ammissibile in quanto l'istanza è stata inoltrata oltre il 31 ottobre, fatte salve eventuali, ulteriori e diverse indicazioni che dovessero essere fornite dal ministero. Se, invece, la domanda è stata presentata entro il 31 ottobre, la sospensione è ammissibile e si applica comunque la nuova normativa.